

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina della riproduzione animale
(2292-B), approvato dal Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

| | |
|--|-----------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 3 |
| BUSSETI (DC) | 3 |
| CASADEI LUCCHI (PCI) | 3 |
| MICOLINI (DC), relatore alla Commissione .. | 2 |
| PERRICONE (PRI) | 2 |
| PEZZULLO (PSI) | 3 |
| RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste | 3 |

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della riproduzione animale» (2292-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della riproduzione animale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Micolini di riferire sulle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MICOLINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, premetto che trattandosi di disegno di legge che non comporta variazioni di spese o entrate (diversamente da quanto avviene con l'altro disegno di legge n. 769 all'ordine del giorno della Commissione) nè modifica la legislazione vigente in materia di contabilità dello Stato, non opera alcuna preclusione ai fini del nostro esame di merito, pur perdurando la sessione di bilancio. Anche per quanto riguarda i pareri si applica il normale decorso dei termini, per cui trascorsi i 15 giorni dal deferimento s'intende che le Commissioni consultate non reputino di dover esprimere alcun parere.

Ciò premesso, ricordo che il nostro esame è limitato alle modifiche che la Camera dei deputati ha introdotto al testo approvato da questa Commissione senatoriale.

Le modifiche riguardano l'articolo 1, dove si introduce il riferimento alla normativa comunitaria; l'articolo 5 dove è stato aggiunto il comma secondo cui «in campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Identico comma è poi stato aggiunto all'articolo 7.

Si tratta di modifiche pienamente condivisibili, chiarissime nelle loro finalità. Chiedo quindi alla Commissione di accoglierle integralmente, consentendo che il provvedimento diventi legge al più presto.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PERRICONE. Signor Presidente, credo che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siano del tutto condivisibili perchè effettivamente è giusto stabilire che le stazioni per la riproduzione degli equini siano abilitate dal Ministero dell'agricoltura.

CASEDEI LUCCHI. Apprezziamo le modifiche apportate dalla Camera, quindi il Gruppo comunista si esprime a favore di questo provvedimento.

PEZZULLO. Condividiamo le modifiche apportate al disegno di legge da noi già approvato, quindi anche il Gruppo socialista voterà a favore.

BUSSETI. Anche il Gruppo democristiano è favorevole a questo provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo vuole innanzitutto ringraziare il Parlamento e questa Commissione in particolare per aver portato all'approvazione un provvedimento molto atteso nel settore e che reca modernità e prospettive di sviluppo alla zootecnia italiana, allineandola con quella dei paesi più sviluppati.

Nutriamo la speranza di portare al più presto all'approvazione tutti gli altri provvedimenti legati alla zootecnia, che sono anch'essi fortemente attesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltrechè al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonchè possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonchè, limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

7. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I primi sei commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il comma 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

3. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I primi due commi sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il terzo comma, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle singole modificazioni è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle 15,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA